



## *Il Prefetto della Provincia di Firenze*

**PREMESSO** che il prossimo 20 aprile si svolgerà presso lo stadio “Artemio Franchi” di Firenze, l’incontro di calcio di Conference League “*Fiorentina – Lech Poznan*”;

**VISTA** la circolare n. 27903 inviata dal Ministero dell’Interno il 6 aprile 2023 che attribuisce il *rischio 3* all’incontro di calcio in argomento;

**CONSIDERATO** che lo scorso 13 aprile si è riunito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per una compiuta analisi dell’incontro di calcio in argomento e, all’esito dell’analisi svolta dalle Forze di polizia, è emersa l’opportunità, in considerazione del considerevole numero dei supporter ospiti di cui si prevede l’arrivo, di adottare in tale occasione un provvedimento di divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e bevande in contenitori in vetro e/o lattine, valevole per alcune aree del Comune di Firenze;

**VISTA** la nota Cat. A4/2023 pervenuta in data odierna con la quale la Questura di Firenze ha fornito a questa Prefettura l’indicazione delle zone, degli orari e dei giorni per i quali si rende necessario l’adozione del provvedimento in argomento - sul presupposto che i supporter polacchi sono soliti radunarsi nel centro cittadino e consumare bevande alcoliche – e ha chiesto, altresì, l’adozione di un provvedimento di divieto di detenzione dei cc.dd. spray contenenti principi urticanti all’interno dello stadio e all’esterno, in prossimità dell’impianto sportivo.

**RILEVATO** che il presente provvedimento ha carattere di necessità e di urgenza, finalizzato a prevenire comportamenti turbativi per l’ordine e la sicurezza pubblica;

**VISTO** l’art. 2 del T.U.L.L.P.S, approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, e successive modifiche ed integrazioni;

### **ORDINA**

1. dalle ore 9,00 del 20 aprile 2023 alle ore 1,00 del 21 aprile 2023 è vietata la vendita per asporto in forma fissa ed ambulante di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro e/o lattine in tutti gli esercizi pubblici e attività commerciali di vendita ubicati:
  - nel centro storico Patrimonio Mondiale UNESCO di Firenze, - come definito negli strumenti urbanistici del vigente Piano strutturale del Comune di Firenze, che ha come perimetro le seguenti aree di circolazione, da intendersi integralmente ricomprese:
    - Piazza Poggi;
    - attraversamento dell’Arno lungo la linea della Pescaia;
    - Piazza Piave;
    - Viale della Giovine Italia;
    - Piazza Beccaria (lato centro fino alla Porta);
    - Viale Gramsci;



## *Il Prefetto della Provincia di Firenze*

- Piazzale Donatello (lato centro);
  - Viale Matteotti;
  - Piazza della Libertà (lato centro sul quale confluiscono Via Cavour e Via San Gallo);
  - Viale Lavagnini;
  - Viale Strozzi;
  - Viale Caduti dei Lager;
  - Sottopasso ferroviario;
  - Viale Fratelli Rosselli;
  - Piazzale di Porta al Prato (lato centro fino alla Porta);
  - Viale Fratelli Rosselli sino all'angolo con Lungarno Vespucci (Consolato Americano);
  - attraversamento dell'Arno fino a Lungarno S. Rosa;
  - Via lungo le Mura di Santa Rosa;
  - Piazza Verzaia;
  - Porta San Frediano;
  - Viale Ariosto;
  - Viale Aleardi;
  - Piazza Tasso;
  - Viale Petrarca;
  - Piazzale Porta Romana (lato centro ove confluiscono Via dei Serragli e Via Romana);
  - Giardino di Boboli, zona Bobolino fino al Forte di Belvedere;
  - Via di Belvedere;
  - Via dei Bastioni fino alla terrazza sopra il Torrione di San Niccolò;
  - Piazza Poggi.
- nonché nelle ulteriori aree fuori dal centro storico Patrimonio Mondiale UNESCO:
    - Piazza Indipendenza;
    - Via Nazionale
    - all'esterno dello Stadio A. Franchi nell'area compresa nel seguente perimetro: Piazza delle Cure - Viale dei Mille - Via Pacinotti - Via del Pratellino - Via Del Campo D'Arrigo - Viale De Amicis - Viale Lungo l'Africo - Piazza Alberti - Viale Ojetti - Viale Righi – Viale Volta.
2. è vietata la detenzione di qualsiasi genere di bomboletta spray contenente principi urticanti all'interno dello stadio ed all'esterno dell'impianto sportivo, nell'area compresa nel seguente perimetro: Piazza delle Cure - Viale dei Mille - Via Pacinotti - Via del Pratellino - Via Del Campo D'Arrigo - Viale De Amicis - Viale Lungo l'Africo - Piazza Alberti - Viale Ojetti - Viale Righi – Viale Volta.

Il Comando della Polizia Municipale di Firenze è incaricato della notifica del presente provvedimento agli esercenti interessati.

Le Associazioni di categoria Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato e CNA sono invitate a dare massima diffusione del contenuto della presente ordinanza tra gli associati.

Il contenuto del presente provvedimento sarà pubblicato sul sito della Prefettura e comunicato agli organi di informazione.



## *Il Prefetto della Provincia di Firenze*

Le Forze dell'Ordine ed il Comando della Polizia Municipale di Firenze sono incaricati di vigilare sull'osservanza del presente provvedimento, procedendo, in caso di inosservanza, anche ai sensi dell'art. 650 c.p. nei confronti dei contravventori con espresso avviso che, in caso di violazione, sarà disposta, con ordinanza del Questore, la sospensione della licenza di pubblico esercizio, con la conseguente chiusura ai sensi dell'art. 100 del T.U.L.L.P.S..

Il presente provvedimento è impugnabile mediante ricorso gerarchico al Ministro dell'Interno o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 30 o 60 giorni dalla notifica.

Firenze, 17 aprile 2023

IL PREFETTO  
(Ferrandino)